

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

Oggetto: Novità IVA 2021

A. Nuovo tracciato della fatturazione elettronica

PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020, ha aggiornato le specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica. Le nuove codifiche sono entrate in vigore in maniera facoltativa dal 1 ottobre 2020, mentre saranno obbligatorie per tutti gli operatori economici a decorrere dal 1 gennaio 2021 *per tutte le fatture ricevute ed emesse a partire da tale data*.

Pertanto, dalla data su indicata, sul programma di contabilità SIGLA saranno attive tutte le nuove codifiche che consentiranno di emettere e ricevere fatture con il nuovo formato XML.

Si precisa che l'adeguamento delle procedure di emissione e ricezione delle fatture elettroniche consentirà:

- ▶ l'emissione di fatture elettroniche verso operatori economici <u>stabiliti nel territorio italiano con contestuale</u> trasmissione al Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate:
- > l'emissione di fatture cartacee verso operatori economici <u>non residenti con contestuale creazione della fattura</u> elettronica e trasmissione al Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate:
- ➤ la ricezione di fatture elettroniche da operatori economici <u>stabiliti nel territorio italiano con contestuale</u> <u>trasmissione al Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate;</u>
- la ricezione di fatture cartacee da operatori economici <u>non residenti con contestuale creazione e trasmissione al Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate delle sole integrazioni/ autofatture per le casistiche previste <u>dalle disposizioni vigenti</u> quest'ultime descritte nel prosieguo della presente circolare.</u>

Nello specifico vengono mostrate tutte le nuove codifiche riguardanti:



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

- le ritenute fiscali e previdenziali;
- la tipologia del documento;
- la natura delle operazioni IVA

che entreranno, come già ricordato, in vigore dal 1 gennaio 2021.

A titolo esemplificativo si propongono le seguenti tabelle con tutte le nuove codifiche differenziate per categoria.

1. Nuovi Codici delle ritenute Fiscali e previdenziali

All'interno della sezione Dati Generali Documento della fattura elettronica, sono stati introdotti i seguenti codici relativamente alle Ritenute fiscali e previdenziali come evidenziato di seguito:

Tabella A - Nuova codifica delle Ritenute fiscali e previdenziali della fattura elettronica

- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

2. Nuove tipologie documento della fattura elettronica

Relativamente al tipo di documento della fattura elettronica sono state introdotte nuove tipologie di documento di seguito evidenziate:

Tabella	B - Nuova codifica della tipologia documento della fattura elettronica
Codice	Descrizione
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

3. Nuove nature delle fatture elettroniche

Relativamente alla <u>natura della transazione</u> sono state introdotte ulteriori nuove codifiche come di seguito evidenziato:

Codice	Descrizione dell'operazione
N1	Operazioni escluse ex art. 15
N2.1	Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2	Operazioni non soggette – altri casi
N3.1	Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2	Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3	Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4	Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Operazioni esenti
N5	Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1	Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3	Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile – altri casi
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n.
	331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett.
	g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

4. Novità sulla gestione di particolari tipologie di fatture elettroniche ricevute

La nuova implementazione del numero delle tipologie dei documenti e delle nature delle transazioni impone nuovi adempimenti in carico al cessionario / committente relativamente all'applicazione del meccanismo di reverse charge sia nella fase di integrazione della fattura sia nella fase di emissione dell'autofattura.

I nuovi adempimenti si verificano per le seguenti tipologie di fatture ricevute:

- <u>Fatture cartacee ricevute</u> da <u>operatori economici non residenti</u> (INTRA UE ed EXTRA UE), per tutti gli acquisti effettuati in attività istituzionale e commerciale, soggette ad integrazione della fattura o all'emissione della autofattura;
- 2. <u>Fatture elettroniche ricevute</u>, da <u>operatori economici residenti nel territorio dello Stato Italiano</u> per i soli acquisti effettuati nella nostra attività commerciale e soggette al meccanismo del reverse charge.

A titolo esemplificativo le seguenti tabelle espongono i casi precedentemente descritti nei punti 1 e 2 con riferimento agli attuali e futuri obblighi di registrazione.

Tabella 1 - Obblighi attuali di registrazione

FATTURE CARTACEE RICEVUTE DA SOGGETTI NON RESIDENTI (INTRA ED EXTRA UE)

(in ambito di acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute effettuati nell'attività istituzionale e commerciale dell'Ente)

a. Se il cedente del bene o il prestatore del servizio è un operatore economico Intra Ue

La normativa prevede di integrare la fattura compilando il modello 1 della circolare CNR n° 16/2012 citando l'articolo di riferimento che:

• per i servizi usualmente è l'articolo 7 ter lettera a) (operazione soggetta ad inversione contabile);

e solitamente

per i beni è l'articolo 41 DL 331/93 in quanto acquisto comunitario.



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

b. Se il cedente o il prestatore del servizio è un operatore economico Extra Ue

La normativa prevede l'emissione di un'autofattura compilando il modello 9 della circolare CNR n° 7/2010 l'articolo di riferimento che:

per i servizi usualmente è l'articolo 7 ter lettera a) (operazione non soggetta);

e solitamente

 per i beni è costituita dalle procedure di importazioni da svolgere direttamente in dogana o tramite intermediario (spedizioniere).

Tabella 2 -Obblighi attuali di registrazione

FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE DA SOGGETTI RESIDENTI

(in ambito di acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute nell'attività commerciale dell'Ente)

a. Per il caso in esame ci si riferisce agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevuti da operatori economici stabiliti nel territorio italiano.

Di seguito vengono elencati le casistiche attualmente in uso sul programma di contabilità SIGLA:

Codice sul programma di contabilità SIGLA da utilizzare	Norme di riferimento	Obblighi attuali nella fase di registrazione
22%RC1	Articolo 74 commi 7 e 8 – Reverse charge -Inversione contabile- cessione di rottami	Integrare la fattura del cedente con aliquota IVA con riferimento alla natura del bene
22%RC3	Articolo 17 comma 5 - Reverse charge -Inversione contabile – cessione di oro e argento puro	Integrare la fattura del cedente con aliquota IVA con riferimento alla natura del bene



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

22%RC2	Articolo 17 comma 5 - Reverse charge -Inversione contabile – cessione oro ed argento da investimento imponibile per opzione	Integrare la fattura del cedente con aliquota IVA con riferimento alla natura del bene
22%RC4	Articolo 17 comma 6 lettera A ter - Reverse charge Inversione contabile – subappalto nel settore edile, comparto edile e settore connessi	Integrare la fattura del cedente o del prestatore del servizio con aliquota IVA con riferimento alla natura del bene e del servizio
22%RC5	Articolo 17 comma 6 lett. b- Reverse charge- Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari	Integrare la fattura del cedente o del prestatore del servizio con aliquota IVA con riferimento alla natura del bene e del servizio
22%RC6	Articolo 17 comma 6 lett. c -reverse charge- Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici	Integrare la fattura del cedente con aliquota IVA con riferimento alla natura del bene

Relativamente agli obblighi futuri di registrazione per le casistiche sopra elencate si precisa che si sta procedendo all'implementazione di cui verrà data comunicazione con nota ufficiale.

Fino alla comunicazione della nota ufficiale qualora ci si trovasse nella condizione di dover registrare fatture rientranti nelle casistiche descritte al paragrafo 4 "Novità sulla gestione di particolari tipologie di fatture elettroniche ricevute" della presente circolare, si potrà procedere alla registrazione seguendo i criteri attualmente in uso.

Per rendere esaustiva la trattazione <u>vengono comunque anticipati i futuri adempimenti</u>, per le casistiche sopra elencate, di registrazione delle fatture cartacee ricevute da operatori economici non residenti e delle fatture elettroniche ricevute da operatori economici residenti che saranno informaticamente operativi presumibilmente dal mese di febbraio p.v..

FATTURE CARTACEE RICEVUTE DA SOGGETTI NON RESIDENTI (INTRA ED EXTRA UE)

(in ambito di acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute effettuati nell'attività istituzionale e commerciale dell'Ente)

a. Se il cedente del bene o il prestatore del servizio è un operatore economico Intra Ue

Integrazione della fattura cartacea con obbligo di invio al sistema di interscambio della fattura integrata

L'integrazione della fattura avverrà con un meccanismo automatico sul programma di contabilità, <u>previa apposizione di firma come per le</u>
<u>fatture emesse</u>

Il documento di integrazione verrà trasmesso al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti tipologie documento e natura transazione:



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

Tipologia del servizio ricevuto o del bene	Codice tipologia documento di integrazione per invio a SDI	Natura della transazione per invio a SDI
 se servizi ricevuti da operatori economici Intra Ue – integrazione ai sensi articolo 7 ter lett. a) operazione soggetta ad inversione contabile 	TD17	Imponibile 4%,5%,10%,22%; Esente N4; Non imponibile Artic. 72 N3.1;
se beni acquistati da operatori economici Intra Ue - integrazione ai sensi articolo 41 DL 331/93 operazione soggetta ad inversione contabile	TD18	Imponibile 4%,5%,10%,22%. Non imponibile Artic. 72 N3.1
L'emissione dell'autofattura avverrà con un me	artacea con obbligo di invio al sistema di interscambio dell eccanismo automatico sul programma di contabilità, <u>previa</u> <u>fatture emesse</u> scambio dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti tipologi	apposizione di firma come per le
Tipologia del servizio ricevuto o del bene	Codice tipologia documento di integrazione per invio a SDI	Natura della transazione pe invio a SDI
 se servizi ricevuti da operatori economici Extra Ue – integrazione ai sensi articolo 7 ter lett. a)(operazione non soggetta) se beni acquistati da operatori economici Extra Ue importazione del bene diretta tramite compilazione della 	TD17 Non è richiesta autofattura (*) (**) ricezione dallo spedizioniere di fattura elettronica per il pagamento del suo servizio ed eventuale addebito di spese anticipate in nome e	Imponibile 4%,5%,10%,22%; Esente N4; Non imponibile Artic. 72

(*) se non i particolari casistiche relativamente al regime doganale utilizzato per l'importazione del bene.



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

Tabella 4 - Obblighi futuri di registrazione

FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE DA SOGGETTI RESIDENTI

(in ambito di acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute nell'attività commerciale dell'Ente)

Applicazione del meccanismo del reverse charge con obbligo di invio al sistema di interscambio dell'autofattura integrata con l'importo dell'IVA;

L'emissione dell'autofattura con l'integrazione dell'' IVA avverrà con un meccanismo automatico sul programma di contabilità, <u>previa apposizione</u> di firma come per le fatture emesse;

Tale autofattura integrata dell'Importo dell'IVA verrà trasmessa al sistema di interscambio dell'Agenzia dell'Entrate con l'indicazione del numero di partita IVA del CNR sia nel campo del cedente/prestatore sia nel campo del cessionario/committente;

Di seguito sono esposte le tipologie documento e la natura della transazione sia nella fase di ricezione della fattura elettronica dai fornitori sia la successiva applicazione del meccanismo del reverse charge con l'integrazione dell'IVA da parte dell'utenza:

Fase di ricezione delle fatture elettroniche inviate dal fornitore			Fase di creazione della fattura elettronica con applicazione d meccanismo del reverse charge con integrazione dell'import dell'IVA e conseguente invio al sistema SDI		on integrazione dell'importo	
Tipologie documento in fase di ricezione delle fatture elettroniche da operatori economici residenti e soggette al meccanismo del reverse charge	Natura della transazione della fattura elettronica ricevuta	Codici SIGLA da utilizzare per la registrazione delle fatture elettroniche ricevute	Norma di riferimento	Tipologia documento della integrazione della fattura in base all'applicazione del reverse charge da inviare a SDI	Natura della transazione sull'integrazione delle fatture elettroniche ricevute per applicazione del meccanismo del reverse charge da trasmettere a SDI	Aliquota IVA/ natura operazione
	N6.1	22%RC1	Articolo 74 commi 7 e 8 – Reverse charge –Inversione contabile- cessione di rottami	Integrazione TD16 fattura reverse charge interno	IMPONIBILI ESENTI NON IMPONIBILI ARTIC.72	4%,5%,10%,22% N4 N3.1
	N6.2	22%RC3	Articolo 17 comma 5 – Reverse charge –Inversione contabile –	Integrazione TD16 fattura reverse charge interno	IMPONIBILI ESENTI	4%,5%,10%,22% N4 N3.1



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

TD01 TD02			cessione di oro e argento puro		NON IMPONIBILI ARTIC.72	
TD04 (***) TD05	N6.3	22%RC2	Articolo 17 comma 5 – Reverse charge –Inversione contabile – cessione oro ed argento da investimento imponibile per opzione	Integrazione TD16 fattura reverse charge interno	IMPONIBILI ESENTI NON IMPONIBILI ARTIC.72	4%,5%,10%,22% N4 N3.1
	N6.4	22%RC4	Articolo 17 comma 6 lettera A ter – Reverse charge Inversione contabile – subappalto nel settore edile, comparto edile e settore connessi	Integrazione TD16 fattura reverse charge interno	IMPONIBILI ESENTI NON IMPONIBILI ARTIC.72	4%,5%,10%,22% N4 N3.1
	N6.5	22%RC5	art.17 comma 6 lett. b- Reverse charge- Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari	Integrazione TD16 fattura reverse charge interno	IMPONIBILI ESENTI NON IMPONIBILI ARTIC.72	4%,5%,10%,22% N4 N3.1
	N6.6	22%RC6	Art.17 comma 6 lett. c –reverse charge- Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici	Integrazione TD16 fattura reverse charge interno	IMPONIBILI ESENTI NON IMPONIBILI ARTIC.72	4%,5%,10%,22% N4 N3.1

(***) qualora si verificasse il caso di ricevere con tipologia di documento TD04 una nota di credito su una fattura originariamente ricevuta con una delle casistiche sopra descritte e sul quale si è proceduto ad applicare il meccanismo del reverse charge con l'integrazione della fattura e con l'invio successivo a SDI, l'utente dovrà aver cura di procedere allo storno per l'intero importo



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

costituito dalla nota di credito elettronica ricevuta dal cedente(senza IVA) e dell'integrazione della fattura da lui effettuata in applicazione del meccanismo del reverse charge.

Esempio: fattura elettronica ricevuta dalla Ditta Alfa per € 1000 emessa sensi articolo 74 commi 7 e 8 per acquisto nell'ambito dell'attività commerciale dell'Ente.

- Registro la fattura del cedente e applico il meccanismo del reverse charge integrando la fattura di IVA al 22% pari a €
 220 con invio a SDI con tipologia documento TD16 –Registrazione automatica su SIGLAsu registro vendite ed acquisti
- II. Ricevo nota di credito sulla fattura originaria con tipologia documento TD04 per € 1000
- III. Integro la nota di credito ricevuta dal cedente di € 1000 con ia pari a € 220 per stornare l'intero importo trasmettendola a SDI con tipologia di documento TD04 (previa apposizione di firma come per le fatture emesse) —Registrazione automatica su SIGLA su registro vendite ed acquisti con segni inversi.

Si informa che l'Ufficio Ragioneria ed Affari Fiscali avrà cura di organizzare appositi incontri tenuti su piattaforme informatiche, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che saranno comunicati all'utenza secondo un calendario prestabilito.

5. Operatività sul programma di contabilità SIGLA

Nell'esercizio finanziario 2021 sul programma di contabilità SIGLA saranno mantenute contemporaneamente attive sia le codifiche valide fino al 31 dicembre 2020 sia le nuove, valide per le fatture ricevute dal 1 gennaio 2021.

La ratio del mantenimento delle vecchie codifiche consentirà all'utenza di registrare le fatture con data di ricezione antecedente al 1 gennaio 2021.

Il mantenimento delle codifiche della fattura elettronica valevole fino alla data del 31/12/2020 sarà garantito non oltre il 30 settembre 2021.

Pertanto, si dovrà procedere alle registrazioni di tutte le fatture ricevute con il vecchio tracciato XML entro la data da ultimo su indicata.

B. Brexit: aspetti IVA



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

PREMESSA

Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito dovrà essere considerato ai fini dell'Imposta sul Valore aggiunto come uno Stato EXTRA UE; la scelta effettuata con il referendum del 23 giugno 2016 sarà operativa con riferimento a tutte quelle operazioni attive e passive poste in essere con operatori economici stabiliti in Gran Bretagna. Di seguito si espongono i conseguenti adempimenti relativi alle acquisizioni /cessioni di beni da e verso il Regno Unito nonché gli adempimenti da seguire per le prestazioni ricevute e rese da operatori economici britannici.

1) IVA nelle operazioni di vendita ed acquisto con operatori economici britannici

Dalla data indicata in premessa:

- Le cessioni di beni non saranno più considerate operazioni intracomunitarie, bensì cessioni all'esportazione;
- mentre gli acquisti, non dovranno essere considerati acquisti intracomunitari, divenendo importazioni di beni.

1.1 Cessioni ed acquisti di beni: la dicitura da inserire in fattura

Dal punto di vista operativo per le cessioni di beni:

fino al 31 dicembre 2020	Se le cessioni di beni vengono effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UK le relative fatture debbono recare il riferimento normativo ex art. 41, DI 331/93 (cessioni intracomunitarie)
dal 1 Gennaio 2021	Se le cessioni di beni vengono effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UK il riferimento normativo da indicare in fattura, la quale resterà comunque "non imponibile", sarà l'art. 8, co.1, lett. a) e b), DPR 633/72.

Dal punto di vista operativo per gli acquisti di beni:



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

fino al 31 dicembre 2020	Se gli acquisti di beni sono effettuati da operatori economici stabiliti in Gran
	Bretagna, fino al 31 dicembre saranno soggetti al meccanismo dell'inversione
	contabile ex art. 38, DL 331/1993 (acquisto intracomunitario).
dal 1 Gennaio 2021	Se gli acquisti di beni sono effettuati da operatori economici stabiliti in Gran
	Bretagna, pur rimanendo soggetti al meccanismo dell'inversione contabile,
	entreranno in Italia attraversando il limite doganale e venendo trattati come
	importazioni ai sensi degli artt. 67 e 68, DPR 633/72 (importazione).

In base a quanto esposto si precisa che:

nel caso di acquisti di beni:

- fino al 31/12/2020 si tratta di una inversione contabile denominata "integrazione" di operazione intracomunitaria,
- a partire da gennaio il bene dovrà essere sdoganato con le consuete modalità recandosi in dogana e compilando la bolla doganale o avvalendosi di un intermediario (spedizioniere).

2.1 Adempimenti connessi all'esportazione di Beni verso il Regno Unito

Qualora ci si trovasse dal 1 gennaio 2021 nella condizione di effettuare una cessione all'esportazione di un bene verso il Regno Unito è indispensabile acquisire per ogni fattura di vendita di beni non imponibile emessa ai sensi dell'articolo 8 co.1, lett. a) e b), del DPR 633/72 la prova dell'avvenuta esportazione.

Conseguentemente <u>dovrà essere acquisito e conservato</u> con riferimento all'operazione di cessione del bene il codice MRN o la notifica di uscita dal territorio UE.

Si ricorda che l'MRN (Movement Reference Number), è il numero di riferimento che accompagna le merci destinate all'esportazione fino all'uscita dal territorio doganale dell'Unione Europea ed è esposto sulla bolla doganale che potrà essere compilata direttamente dalle SS.LL. o con l'ausilio di un intermediario (spedizioniere).

Si posso cosi avere 2 casi:



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

A. In caso di esportazione del bene effettuata direttamente e, quindi senza intermediari, le SS.LL debbono presentare la dichiarazione all'ufficio doganale di esportazione del bene compilando la bolla doganale. L'ufficio doganale di esportazione del bene, dopo il controllo del bene da esportare, concede l'autorizzazione allo svincolo delle merci, consegnando al dichiarante il DAE (Documento di accompagnamento all'esportazione) completo di codice MRN (movement reference number) e trasmette un messaggio elettronico di esportazione alla dogana di uscita del bene.

La **dogana di uscita**, all'arrivo delle merci, esegue un confronto sulla base del messaggio di esportazione ricevuto e sorveglia l'uscita delle merci. Entro il giorno successivo all'effettiva uscita, invia il messaggio elettronico "risultati di uscita" alla dogana di esportazione del bene.

Quindi, lo stato dell'operazione e, quindi, la presenza del MRN sono consultabili dalle SS. LL. digitando il MRN sul sito dell'Agenzia delle dogane alla sezione "Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)";

B. nel caso di esportazione curata tramite intermediario (spedizioniere) si dovrà richiedere all'intermediario il codice su indicato e/o la notifica di uscita dal territorio UE;

Tali adempimenti ai punti A e B sono a giustificare l'emissione della fattura di vendita non imponibile emessa ai sensi dell'articolo 8 co.1, lett. a) e b) che deve trovare <u>la giusta prova</u> dell'assenza dell'IVA.

2) Ulteriori problematiche della Brexit sugli adempimenti operativi relativi alle cessioni di beni verso operatori del Regno Unito

1.1 I modelli Intrastat

Dal 2021, non sarà più necessaria la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con il Regno Unito, modelli Intrastat, previsti invece fino alla fine dell'anno 2020.

3) Il periodo transitorio (fine esercizio 2020 ed inizio 2021) e le operazioni a cavallo dell'esercizio

Corre l'obbligo di precisare che l'art. 51 dell'accordo di recesso tra la UE ed il Regno Unito prevede che tutte le operazioni di cessione o di acquisto che abbiano avuto inizio prima del 1/1/2021 ma che terminino dopo tale data, saranno comunque considerate intracomunitarie e soggette alla normativa previgente;



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

Diversamente e logicamente le operazioni iniziate dopo il 1/1/2021 saranno invece considerate alla luce della nuova normativa.

A tal proposito, nel periodo transitorio, possono presentarsi problemi di interpretazione su come considerare alcune operazioni con operatori economici del Regno Unito.

Al fine vengono proposte alcune casistiche relative all'acquisto e alla cessione di beni con il Regno Unito effettuate a cavallo dei 2 esercizi:

Esempio:

- ➤ operazione di cessione di beni concordata e fatturata in via anticipata nel dicembre 2020, ma con l'accordo che la consegna avverrà nel gennaio 2021 si presume venga considerata al pari dell'esportazione (art. 8, DPR 633/72) in quanto le parti al momento dell'accordo si presume fossero consapevoli del cambio di regime riservato;
- per contro, nel caso di acquisto di beni dal Regno Unito concordato e fatturato nel 2020 ma il cui trasporto ha inizio nel 2021, l'operatore italiano acquirente della merce al momento del ricevimento della fattura anticipata avrà applicato il reverse charge come fosse un'operazione intracomunitaria. Tuttavia, giungendo alla dogana italiana la merce nel 2021, essa dovrà subire i controlli e le operazioni di sdoganamento necessarie. A tale ipotesi si ritiene tuttavia dovrebbe essere possibile "compensare" l'IVA assolta con l'inversione contabile direttamente con quella determinata in fase di sdoganamento.

4) Le prestazioni di servizi con operatori economici del Regno Unito

Così come per le cessioni /acquisti di beni anche le prestazioni di servizi da e verso UK seguiranno un percorso diverso da quello attuale.

Ad oggi la prestazione di servizi verso operatori del Regno Unito, considerata una operazione intracomunitaria attiva, è effettuata ai sensi dell'art. 7ter, DPR 633/72, nello stesso modo anche l'operazione passiva di ricezione del servizio.

Fino al 31 dicembre 2020	Le Prestazioni di servizi rese/ricevute verso / da operatori del Regno Unito sono
	considerate come una operazione intracomunitaria attiva, è effettuata ai sensi
	dell'art. 7ter, DPR 633/72 soggetta ad inversione contabile, così come anche le



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

	operazioni passive di ricezione del servizio da parte di un operatore economico stabilito nel Regno Unito.
Dal 1 gennaio 2021	Le prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori UK perderanno la loro
	territorialità, e verranno fatturate ai sensi dell'art. 7, DPR 633/72, indicando in
	fattura la dicitura "operazione di prestazione di servizi non soggetta".
	Nel caso, invece, in cui il soggetto italiano riceva la prestazione dall'operatore
	UK, allora in questo caso permane l'obbligatorietà dell'applicazione del reverse
	charge tramite l'emissione di autofattura (scompare l'integrazione)

5) Istruzioni operative sul programma di contabilità SIGLA

1. Anagrafiche di operatori economici del Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord)

Le anagrafiche presenti su SIGLA degli operatori economici e rientranti nel Regno Unito e qualificate attualmente come INTRAUE verranno disabilitate sul programma di contabilità SSIGLA alla data del 31 dicembre 2020.

Qualora si verificassero le ipotesi previste nel precedente punto 3 (cfr. Il periodo transitorio (fine esercizio 2020 ed inizio 2021) e le operazioni a cavallo di esso) l'utenza dovrà aver cura di segnalare l'impossibilità di registrare od emettere la fattura tramite il servizio di Help Desk - categoria INTRA UE.

Apposita sezione dell'Ufficio Ragioneria provvederà alla registrazione delle fatture segnalate per i casi residuali descritti e rientranti nelle operazioni effettuate a cavallo degli esercizi 2020 e 2021.

Parimenti, per le operazioni la cui effettuazione decorre ai sensi dell'articolo 6 del DPR 633/72 dal 1 gennaio 2021 sarà necessario procedere all'inserimento della nuova anagrafica dell'operatore economico stabilito nel Regno Unito come EXTRA UE con le medesime modalità in cui attualmente si procede a qualificare un operatore economico Extra UE.



Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

2. Le note di credito e debito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord)

Per la registrazione di eventuali note di credito e di debito pervenute successivamente alla data del 31 dicembre 2020 e, riferite a fatture originarie da operatori britannici qualificati ancora come intra Ue fino alla data del 31 dicembre 2020 dovranno essere segnalate tramite il servizio di Help Desk - categoria INTRA UE.

L'apposita sezione dell'Ufficio Ragioneria provvederà alla registrazione delle note di credito / debito segnalate per le operazioni effettuate a cavallo degli esercizi 2020 e 2021.

C. Split payment aggiornati gli elenchi per il 2021

Come noto, le disposizioni stabilite dall'articolo 17 ter del DPR633/72, regolamentano la materia dello speciale regime della cd. "scissione dei pagamenti".

Si ricorda che tale regime si applica fino al termine di scadenza della deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE. Con decisione di esecuzione del Consiglio della UE n° 2017/784 del 20 luglio 2020 l'applicazione della disciplina dello split payment è stata confermata fino al 30 giugno 2023.

In considerazione di quanto sopra esposto, annualmente il Dipartimento di Economia e Finanze provvede ad aggiornare gli elenchi dei soggetti rientranti nella scissione dei pagamenti.

A tal proposito si fornisce l'indirizzo del link aggiornato al 1 gennaio 2021 tramite il quale le SS. LL. potranno ricercare le fondazioni, gli enti pubblici e le società presenti, soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, tramite il codice fiscale / partita iva.

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/

Per le eventuali richieste di informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali al Dr. Paolo Collacchi 06/49933784 oppure alla Dr.ssa Valentina Serra 06/49933696.

Il Dirigente (dott. Fabrizio Fratini)